

ESTER CAPUZZO

DALLA PERTINENZA AUSTRIACA ALLA CITTADINANZA ITALIANA

Anche se la Prima guerra mondiale fu combattuta dall'Italia nel solco delle idealità risorgimentali, l'inserimento nel Regno dei territori acquisiti alla conclusione del conflitto avvenne secondo modi e tempi diversi rispetto alla prassi risorgimentale di formazione dello Stato unitario, che da un punto di vista territoriale si completò con l'annessione della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, dell'Istria e dei lembi di Dalmazia concessi dal patto di Londra. Il suggello della conquista militare, infatti, non venne dato da plebisciti come era accaduto nel 1860, nel 1866 e nel 1870 ⁽¹⁾, dal momento che l'annessione venne siglata *de iure* da un atto internazionale, che si apparentava maggiormente all'esperienza vissuta dalla Lombardia in occasione della sua unificazione al Regno subalpino con la pace di Zurigo del 1859.

Ciò appariva alquanto diverso anche rispetto a quanto realizzato, sulla base dei trattati di pace ⁽²⁾, da altre nazioni europee in situazioni analoghe che cercavano, alla fine del conflitto, di attuare più o meno il principio di autodeterminazione delle popolazioni soggette a mutamenti di sovranità, come accadde per la Prussia orientale (1920), per i territori di Eupen e Malmédy (1920), per Klagenfurt (1920) e per l'Alta Slesia (1921) ⁽³⁾, sulla

⁽¹⁾ Sui plebisciti di annessione vedi E. MONGIANO, *Il voto della nazione. I plebisciti nella formazione del Regno d'Italia 1848-60*, Torino, Giappichelli, 2003 e E. FIMIANI (a cura di), *Vox populi? Pratiche plebiscitarie in Francia, Italia, Germania (secoli 18-20)*, Bologna, Clueb, 2010.

⁽²⁾ Sui trattati di pace dopo la Prima guerra mondiale vedi, tra gli altri, E. GOLDSTEIN, *Gli accordi di pace dopo la Grande Guerra (1919-1925)*, trad. it., Bologna, il Mulino, 2005.

⁽³⁾ Sui plebisciti effettuati dopo la Prima guerra mondiale vedi S. WAMBAUGH, *Plebiscites since the World war, with a collection of official documents*, Washington, Carnegie endowment for international peace, 1933.

base del principio di nazionalità che richiamava quello di nazione, notoriamente definito da Renan nel 1882, quale «plebiscito di tutti i giorni» ⁽⁴⁾ e che uno storico contemporaneo come Hobsbawm ci ha insegnato che non può essere definito, sulla base di criteri esaustivi, dal momento che «non è proprio possibile ridurre la ‘nazionalità’ a un’unica dimensione, sia politica, culturale o di altro tipo» ⁽⁵⁾.

Il principio di nazionalità sembrò, però, essere vanificato proprio alla fine della Grande Guerra in quanto il plebiscito, stabilito dal trattato di Versailles, per la popolazione tedesca della Saar che avrebbe dovuto optare per la sua appartenenza alla Germania o alla Francia, ebbe un valore puramente consultivo, lasciando alle potenze alleate il diritto di decidere della sovranità del territorio senza uniformarsi al voto popolare.

Nei territori già soggetti all’Impero austro-ungarico e occupati dall’Italia «oltre l’antico confine del Regno», l’atto di annessione non si verificò mediante il ricorso, appunto, allo strumento plebiscitario che, invece, nell’esperienza fondativa dello Stato italiano, era stato anteposto al voto parlamentare e si risolse a sua volta come atto interno dello Stato tramite l’approvazione parlamentare del trattato di Saint Germain. Diverse erano le motivazioni sottese alla mancata operazione plebiscitaria: la difficoltà di fissare l’assetto delle nuove frontiere sulla base dei famosi 14 punti del programma wilsoniano, ossia lungo linee confinarie chiaramente riconducibili per nazionalità ⁽⁶⁾, data la presenza in questi territori di minoranze linguistiche (tedeschi in Alto Adige e sloveni e croati nella Venezia Giulia); il timore presente, nelle sfere governative e militari, per i complessi problemi che sarebbero scaturiti dall’inclusione in uno Stato sino ad allora quasi esclusivamente mononazionale di queste minoranze ⁽⁷⁾; la necessità di tracciare per ragioni di sicurezza strategica

⁽⁴⁾ E. RENAN, *Che cos’è una nazione?*, trad. it., Roma, Donzelli, 2008.

⁽⁵⁾ E. J. HOBSBAWM, *Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito, realtà*, trad. it., Einaudi, Torino 1991 [London 1990], p.10.

⁽⁶⁾ D. HEATER, *National self-determination. Woodrow Wilson and his legacy*, New York, St. Martin’s press, 1994. Da vedere anche i lavori di D. ROSSINI, *L’America riscopre l’Italia: l’Inquiry di Wilson e le origini della Questione Adriatica, 1917-1919*, Roma, Edizioni associate, 1992 e *Il mito americano nell’Italia della Grande Guerra*, Roma-Bari, Laterza, 2000.

⁽⁷⁾ Cenni di carattere storico in C. BRUNETTI, *Dalla negazione al riconoscimento. La condizione giuridica delle minoranze linguistiche*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2005 e F. TOSO, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Bologna, il Mulino, 2008. Affronta ora il tema in maniera più specifica ricostruendo l’operato italiano nei confronti della minoranza slovena dopo la Prima guerra mondiale e le sue conseguenze come l’emigrazione di un certo numero di suoi appartenenti M. VERGINELLA, *Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena*, prefazione di G. Crainz, Roma, Donzelli, 2008, pp. 76-77.

e di difesa militare il confine lungo il dislivello alpino considerato confine naturale ⁽⁸⁾.

Un altro elemento che contraddistingueva l'annessione della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia rispetto alla prassi risorgimentale era quello che riguardava l'estensione della cittadinanza italiana agli abitanti di questi territori acquisiti ai sensi dei trattati di pace di Saint Germain e di Rapallo ⁽⁹⁾.

Nei plebisciti risorgimentali di annessione delle diverse parti degli Stati preunitari al costituendo Regno d'Italia si votò sulla base di una volontà di appartenenza espressa a seconda dei plebisciti con una formula diversa, ma non vi fu alcun accenno a questioni riguardanti lo *status civitatis* degli abitanti del nascente Stato nazionale che per i suoi primi sessant'anni di vita fu uno Stato sostanzialmente omogeneo dal punto di vista etnico-linguistico.

Completamente diversa fu la situazione alla fine della Prima guerra mondiale, non soltanto perché l'Italia incluse entro i suoi confini territoriali, nell'Alto Adige e nella Venezia Giulia centinaia di migliaia di uomini e donne che italiani non erano, ma anche perché fu il diritto internazionale, attraverso i trattati di pace, a fissare le regole per l'acquisto della cittadinanza italiana ⁽¹⁰⁾.

A un passaggio quasi automatico che dava vita a una sorta di naturalizzazione collettiva, così definita da Federico Degni nel 1921, non contemplata né dalla disciplina del Codice civile italiano del 1865 ⁽¹¹⁾ in tema di cittadinanza, né dalla legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912 ⁽¹²⁾, si affiancavano una serie di altre previsioni per l'acquisto della cittadinanza italiana che non prevedevano alcuna distinzione per l'appartenenza etnica o linguistica nella disciplina dello *status civitatis* degli abitanti dei territori annessi.

A differenza del trattato di Versailles che anteponeva il criterio del domicilio a quello del vincolo politico, nel trattato di Saint Germain

⁽⁸⁾ M. CATTARUZZA, *L'Italia e il confine orientale 1866-2006*, Bologna, il Mulino, 2007.

⁽⁹⁾ C. G. BUZZATI, *Sull'acquisto della cittadinanza per annessione territoriale*, in «Rivista di diritto civile», X (1918), pp. 472-480.

⁽¹⁰⁾ E. CAPUZZO, *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste 1918-1928*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 154-159.

⁽¹¹⁾ Art. 4-15 del Codice civile 1865. Richiami di carattere storico in E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici, i modelli storici di riferimento*, Padova, CEDAM, 1997.

⁽¹²⁾ F. DEGNI, *Della cittadinanza. Appendice: istruzioni ministeriali sulla naturalizzazione per decreto reale, sulla cittadinanza in Tripolitania e su modifiche ai registri di cittadinanza e note relative al Trattato di pace di San Germano*, Torino, UTET, 1921, p. 178.

veniva assunto come principio essenziale quello della pertinenza (*Heimatrecht*), peculiare istituto del diritto amministrativo austriaco⁽¹³⁾. Nelle clausole relative alla cittadinanza contenute nel trattato (art. 70) si rimandava, infatti, esplicitamente alla legge austriaca sul diritto di pertinenza del 4 dicembre 1863 (B.L.I. n. 105) poi modificata durante il governo Badeni con legge 5 dicembre 1896 (B.L.I. n. 222).

Estranea alle norme del diritto italiano, la pertinenza nell'ambito dell'Impero asburgico era del tutto distinta dalla cittadinanza (*Staatsbürgerrecht*) e si definiva come un vincolo che legava ogni individuo ad un dato comune, una sorta di indigenato locale. La pertinenza, qualificante, appunto, l'appartenenza dell'individuo al nesso comunale e distinta sia dal domicilio (sede principale dei propri affari ed interessi) sia dalla residenza (dimora abituale), si acquisiva *iure loci* con la nascita⁽¹⁴⁾, *iure sanguinis* per via paterna, per il matrimonio con un pertinente, o in conseguenza di speciali rapporti con le istituzioni comunali che comportavano l'obbligo della residenza nel territorio del Comune stesso⁽¹⁵⁾. Dall'assunzione della pertinenza derivava un sistema di diritti/doveri, quali: il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative, la facoltà di vivere «incondizionatamente» in un dato comune, il diritto all'assistenza in caso di malattia o di indigenza attraverso sussidi ed aiuti erogati dalla Congregazione di Carità. La pertinenza poteva essere acquisita anche dagli stranieri qualora, divenuti cittadini austriaci, avessero fissato per oltre un decennio la loro dimora stabile in un comune dell'Impero.

Un cittadino ungherese, infatti, non poteva essere pertinente a un comune della Cisleitania cioè della parte austriaca della duplice monarchia dal momento che la pertinenza spettava soltanto ai cittadini austriaci e gli ungheresi erano considerati, a questo effetto, come cittadini stra-

⁽¹³⁾ Sul concetto di pertinenza vedi R. HORNEK, *Die österreichischen Heimat- und Armengesetze*, I. Heft. Wien, Wiener Magistart, 1917, IV, pp. 120-142 e, più di recente, *Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremden gesetzgebung in der österreichischen Monarchie, 1750-1867*, herausgegeben von W. Heindl und E. Saurer, unter Mitarbeit von H. Burger und H. Wendelin, Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2000, XXXI. Tale istituto veniva vagliato alla fine della Prima guerra mondiale dalla civilistica italiana con G. SEMERARO, *La cittadinanza italiana nelle Nuove Provincie*, in «Rivista di diritto pubblico», XIII (1921), pp. 403-404 e F. DEGNI, v. *Cittadinanza*, in «Nuovo Digesto Italiano», III, Torino, UTET, 1938, pp. 189-190.

⁽¹⁴⁾ Sulla sussistenza di questo requisito per l'acquisto della cittadinanza di pieno diritto vedi Consiglio di Stato (sez. IV), 26 giugno 1925, Schlacht c. Ministero dell'Interno, in «Rivista di diritto pubblico», 1925, II, p. 442.

⁽¹⁵⁾ Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, *Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana*, Milano, Franco Angeli, 2009, p. 20.

nieri rispetto alle altre parti dell'Impero austro-ungarico. Un cittadino di Fiume non poteva, quindi, essere pertinente a Trieste se aveva cittadinanza ungherese ⁽¹⁶⁾; un cittadino di Vienna poteva essere pertinente a Trento se aveva cittadinanza austriaca; un cittadino italiano non poteva acquisire la pertinenza a Rovereto perché era straniero come il cittadino ungherese.

La scelta operata dal trattato di Saint Germain in tema di cittadinanza ne limitava l'acquisto *ipso iure* ai soli pertinenti nati nei territori annessi o che avessero acquisito la pertinenza prima della dichiarazione di guerra per una diretta volontà ma non a quanti l'avessero assunta per pubblico servizio o ancorché pertinenti non fossero nati in quei territori (art. 71) ⁽¹⁷⁾. Era una scelta che mirava ad inibire l'acquisizione della cittadinanza italiana a persone il cui legame con i territori annessi non fosse così stretto come quello derivante dalla nascita e dalla discendenza ⁽¹⁸⁾ e che rispondeva a un criterio prettamente politico che privilegiava coloro che vi erano nati, i cosiddetti «originari», rispetto ai «domiciliati». Non contemplato tra i requisiti individuati dalla Commissione Reale per il dopoguerra, allora creata a Roma per dirimere questioni e problemi derivanti dall'annessione dei nuovi territori ⁽¹⁹⁾, tale criterio, se trovava una giustificazione nella vittoria bellica dell'Italia, arretrava rispetto alla concezione prevalente del diritto pubblico internazionale dell'epoca che si fondava, invece, sul criterio del domicilio, quale luogo in cui la persona aveva stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, sulla base di un elemento soggettivo nella sua determinazione.

Anche in passato non erano mancati casi in cui i trattati di pace avessero adottato criteri specifici per il cambiamento di cittadinanza, assumendo un criterio misto sulla base della nascita e del domicilio, come nel caso del trattato del 4 dicembre 1897 tra la Grecia e la Turchia per il possedimento di una parte della Tessaglia, del trattato di Parigi del 10 dicembre 1898 a conclusione della guerra ispano-americana per il possesso delle Filippine e di Cuba, del trattato di Costantinopoli del 29 set-

⁽¹⁶⁾ Cenni sulla pertinenza a Fiume vedi E. CAPUZZO, *Dall'Ungheria all'Italia: la tutela delle minoranze a Fiume*, in EAD., *Alla periferia degli Asburgo tra storia e storiografia (XVIII-XX secolo)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 162-163.

⁽¹⁷⁾ Il duplice criterio della nascita da padre pertinente e del domicilio sin dalla fine della guerra era stato assunto dalla dottrina giuridica più autorevole come preferenziale, individuando nel domicilio un legame stabile con il territorio e non determinato talora solo dall'accidentalità della nascita. Vedi G.C. BUZZATI, *Sull'acquisto di cittadinanza per annessione territoriale*, cit., p. 475.

⁽¹⁸⁾ F. DEGNI, *Della cittadinanza. Appendice: istruzioni ministeriali sulla naturalizzazione per decreto reale, sulla cittadinanza in Tripolitania e su modifiche ai registri di cittadinanza e note relative al Trattato di pace di San Germano*, cit., nota 2, pp. 316-317.

tembre 1913 tra la Bulgaria e la Turchia. Fu proprio questo criterio misto che si preferì adottare come linea direttiva alla conclusione del primo conflitto mondiale e nell'affermazione del principio di nazionalità che veniva sancito nel trattato di Saint Germain ⁽²⁰⁾.

Nelle disposizioni di questo trattato la pertinenza, legata alla nascita e al domicilio, diveniva, infatti, il criterio fondamentale, differentemente dall'impianto della legge sulla cittadinanza italiana del 1912 fondata sul principio prevalente dello *ius sanguinis*, per l'attribuzione del nuovo *status civitatis* agli abitanti, pur di diverse nazionalità, del Trentino Alto-Adige e della Venezia Giulia.

In esecuzione del trattato le successive disposizioni contenute nel R.D. 30 dicembre 120, n. 1890 regolavano le diverse modalità di assunzione della cittadinanza italiana di pieno diritto, l'esercizio di opzione e gli altri modi di acquisto. Era previsto che il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana (ai sensi degli artt. 71 e 72 del trattato di Saint Germain) venisse accertato dal comune mediante un procedimento amministrativo che verificasse i requisiti dei singoli ⁽²¹⁾.

⁽¹⁹⁾ Commissione Reale per il Dopoguerra, *Studi e proposte della Prima sottocommissione: presieduta dal sen. Vittorio Scialoja: questioni giuridiche, amministrative e sociali: giugno 1918-giugno 1919*, Roma, Tip. Artigianelli, 1920. Sulla Commissione Reale per il dopoguerra poi trasformata in Commissione Reale per la revisione della legislazione di guerra e la sistemazione legislativa delle nuove province vedi R. BONINI, *Appunti di storia delle codificazioni*, Bologna, Patron, 1990², pp. 166-167.

⁽²⁰⁾ A. FABBRI, *Effetti giuridici delle annessioni territoriali con particolare riguardo alle annessioni di Fiume e della Dalmazia nei rapporti italo-jugoslavi*, in «Rivista di diritto internazionale», 1931, p. 41.

⁽²¹⁾ L'accertamento veniva prodotto mediante la compilazione e la pubblicazione di una lista di persone per le quali si fossero verificate le condizioni necessarie all'acquisto della cittadinanza. La lista veniva comunicata dal Comune al Commissario civile, che nella nuova organica amministrativa, fondata in sostanza da un punto di vista territoriale sulla precedente ripartizione distrettuale, aveva sostituito il Capitanato distrettuale dell'amministrazione austriaca, e vi era un mese di tempo dalla notificazione della lista per presentare al Comune nuove iscrizioni o per presentare ricorsi per la correzione delle iscrizioni o la loro cancellazione. Nelle città dotate di un proprio statuto e cioè nei centri di maggiore importanza come Bolzano, Trento e Rovereto nel Trentino, Trieste, Gorizia e Rovigno nella Venezia Giulia la lista per l'acquisto della cittadinanza *optimo iure* doveva, invece, essere presentata al Commissario Generale Civile. Dei ricorsi in tema di cittadinanza decideva in forma gerarchica in primo grado il Commissariato Generale Civile con sede a Trento e a Trieste, sentita una commissione istituita in ogni città con proprio statuto e in ogni distretto politico e in secondo grado l'Ufficio Centrale per le Nuove Provincie, sentita la VI sezione del Consiglio di Stato, appositamente creata per i territori annessi e della quale facevano parte alcuni magistrati trentini come Guido Bonfioli Cavalcabò e Gino Bezzi, già presenti nei ruoli della giustizia austriaca; vedi G. SEMERARO, *La cittadinanza italiana nelle Nuove Provincie*, cit., p. 418. Sull'istituzione della VI sezione del Consiglio di Stato presieduta dall'istriano France-

Accanto all'acquisto della cittadinanza di pieno diritto, che comportava la perdita automatica di quella austriaca, le disposizioni del trattato di Saint Germain all'art. 72 prevedevano per i residenti all'estero, che avevano avuto una pertinenza originaria anteriore alla guerra nei territori ceduti all'Italia, il diritto di eleggere la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volontà entro un anno dall'entrata in vigore del trattato e cioè entro il 15 luglio 1921 ⁽²²⁾, secondo lo stesso schema procedurale seguito dopo il secondo conflitto mondiale dal trattato di Parigi del 1947 (art. 19) e dal trattato di Osimo del 1975 (art. 3) ⁽²³⁾. Tale dichiarazione per le persone emigrate all'estero poteva essere resa nella rappresentanza consolare del luogo di residenza che avrebbe dovuto trasmetterla al comune di pertinenza ⁽²⁴⁾.

Alla fine della Prima guerra mondiale, però, molti di quanti erano emigrati dal Trentino ⁽²⁵⁾ e dal Litorale austriaco tra la seconda metà

sco Salata vedi E. CAPUZZO, *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste 1918-1928*, cit., pp. 189-215.

⁽²²⁾ L'art. 78 del trattato prevedeva, per quanti avessero optato per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza, di fissare entro dodici mesi dall'opzione il domicilio nello Stato a favore del quale avevano fatto l'opzione. Ciò a differenza di quanto stabilito successivamente dal trattato di Rapallo che riconosceva ai pertinenti di origine italiana, domiciliati nei territori ceduti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il diritto di optare entro un anno per la cittadinanza italiana senza, però, obbligo di trasferimento (art. 7, 2). Il fenomeno veniva portato all'attenzione della politica italiana da quanto riferito al Senato da Vittorio Scialoja in *Emigrazione e questione adriatica* (discorso del senatore Vittorio Scialoja pronunciato nella tornata del 29 luglio 1921, Roma, Tip. del Senato, 1921). Ai sensi del punto 2 dell'art. 7 del trattato di Rapallo si trasferirono in Italia circa diecimila dalmati, mentre ventiduemila rimasero in Dalmazia. Le cifre, non ufficiali, sono riprese da O. TALPO, *Dalmazia. Una cronaca per la storia* (1941), Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1985, p. 66. Più in generale, sulle vicende della presenza italiana in Dalmazia, vedi L. MONZALI, *Italiani di Dalmazia 1914-1924*, Firenze, Le Lettere, 2007.

⁽²³⁾ Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, *Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana*, cit., Circolare n. K. 78, Roma, 24/12/2001, Oggetto: Legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti» - Indirizzi applicativi, p. 187.

⁽²⁴⁾ Ciò veniva stabilito dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1920, n. 1890.

⁽²⁵⁾ Ricostruiscono il fenomeno migratorio i lavori di R.M. GROSSELLI, *L'emigrazione dal Trentino dal medioevo alla Prima guerra mondiale*, San Michele all'Adige, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 1998, *Storie della emigrazione trentina: i protagonisti e i paesi* Trento, Società iniziative editoriali, 2000 e *Il tirolese*, Sommacampagna (VR): Cierre, 2007. Sull'emigrazione in America latina vedi R.M. GROSSELLI, *Vincere o morire. Contadini trentini (veneti e lombardi) nelle foreste brasiliane*. Parte I: *Santa Catarina (1875-1900)*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1986; E. FRANZINA, *Tirolesi italiani, cimbri veneti e modello di colonizzazione tedesco nella prima emigrazione*

dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento negli Stati Uniti, nei paesi del Sud America e nella Bosnia-Erzegovina per la mancanza di informazioni, per le difficoltà economiche o l'impossibilità di raggiungere gli uffici delle autorità consolari italiane perché spesso disseminati su territori vasti e mal collegati con i centri urbani maggiori, non poterono avvalersi della facoltà di elezione per l'acquisto della cittadinanza italiana. In assenza dell'esercizio di tale facoltà, quindi, non poterono né i titolari di tale diritto né i loro discendenti essere riconosciuti detentori della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, trovandosi nei territori di emigrazione, se già non naturalizzatisi, dopo la fine della guerra e il crollo dell'Austria-Ungheria, in una condizione di apolidia ⁽²⁶⁾.

Il fenomeno emigratorio non venne mai regolamentato nell'Impero asburgico e soltanto quando divenne un fenomeno demografico ed economico di ampie ed inarrestabili dimensioni tra il 1902 e il 1913 furono presentati al parlamento di Vienna dei progetti di legge riguardanti la protezione e la tutela degli emigranti che non furono, però, mai convertiti in legge ⁽²⁷⁾.

agricola al Brasile, 1875-1876, in Rovereto, *il Tirolo, l'Italia: dall'invasione napoleonica alla belle époque*, Atti del seminario di studio, a cura di M. ALLEGRI, «Memorie dell'Accademia Roveretana degli Agiati», 251, serie II., v. IV., t. 1. (2001), pp. 298-231; i contributi di C. GRANDI, *Storia di ordinaria emigrazione. Un approccio critico al flusso verso Santa Catarina* e R.M. GROSSELLI, *Trentamila tirolesi in Brasile. Dal racconto di una "tragica epopea" alla scoperta di un'emigrazione riuscita*, in «Studi trentini di scienze storiche», LXXX (2001), 3, sez. 1, pp. 487-496 e pp. 423-434; i lavori di R. TOMMASI & J.B. ZILLI MANICA, *Tierra y libertad. L'emigrazione trentina in Messico. L'emigración trentina hacia México*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Giunta, 2001 e *Messico. La tierra prometida. La colonia italiana «Díez Gutiérrez» trentino-tirolese (1882)*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Giunta, 2007; R.M. GROSSELLI, *Noi tirolesi, sudditi felici di Dom Pedro II*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Giunta, 2008 (rist. anast. dell'ed. 1999). Sull'emigrazione negli Stati Uniti vedi B. BOLOGNANI, *A courageous people from the Dolomities. The immigrants from Trentino on U.S.A.*, Trento, Provincia autonoma di Trento 1996. C. PIASENTE, *Inseguendo il sogno. L'emigrazione trentina nel Nord California*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Giunta, 2001. Si fonda su una vicenda familiare il volume di A.I. MENGARDA, *Eles ñao seño esquecidos. A saga dos Mengarda emigrados de Samone para o Brasil no século XIX: Isidoro, Cristoforo, Luigi, Eufrosina, Salomone, Giuseppe, Geremia, Rosa, Mansueto (No i sarà desmentagai)*, Indaial, Asselvi, 2008.

⁽²⁶⁾ In quanto non più cittadini austriaci ai sensi della Patente Imperiale del 24 marzo 1832 che prevedeva in caso di espatrio la rinuncia alla cittadinanza austriaca. In tal senso V. ADORNO (a cura di), *Guida alle fonti sull'emigrazione conservate presso l'Archivio Storico del Comune di Trento. Fondo ordinamento austriaco (1815-1918)*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1998, pp. 151-187.

⁽²⁷⁾ Per i progetti di legge presentati nel 1902 e nel 1904 vedi, oltre all'ormai datato P. PEDROTTI, *L'emigrazione del Trentino*, Roma, Unione Economica Nazionale per le Nuove Provincie d'Italia, 1918, P. MAZZALAI, *Fenomeno migratorio e legislazione austriaca*, «Archivio Trentino di Storia Contemporanea», 44, 1996, 1, pp. 75-85.

Tra questi, il progetto di legge del 1908 prevedeva una definizione di emigrante maggiormente consona ai tempi, quale «persona che da regni e paesi rappresentati dal Consiglio dell'Impero si recava in paese estero per guadagnarvi i mezzi di sussistenza, e gli altri membri della famiglia che accompagnavano detta persona o che la raggiungevano all'estero»⁽²⁸⁾. Ciò rifletteva la peculiarità della tipologia emigratoria trentina⁽²⁹⁾, caratterizzata da gruppi familiari (padre, madre e figli, anche molto piccoli)⁽³⁰⁾ che, pur mantenendo le donne in una condizione di marginalità⁽³¹⁾, si differenziava da quella che caratterizzava, negli stessi anni, le regioni del Regno d'Italia da cui emigravano, invece, i maschi *singles* o i capifamiglia⁽³²⁾. Il medesimo modello, peraltro, si rintraccia nella coeva emigrazione dai territori asburgici a prevalenza italiana come Trieste e il Litorale austriaco⁽³³⁾, motivata da ragioni diverse da quelle

(28) Cenni sulle disposizioni legislative austriache in V. BRIANI (a cura di), *Dalle valli trentine per le vie del mondo*, Trento, Associazione Trentini nel Mondo, 1980, pp. 46-48. Nel 1913 veniva avanzato un nuovo progetto che, nonostante l'atteggiamento favorevole di Francesco Giuseppe convinto della necessità di norme a tutela dell'emigrazione che «facciano sentire l'influsso benefico che dovrebbe derivare dall'appartenere ad uno Stato che ha cuore per i suoi sudditi», non veniva convertito in legge. La citazione del *Discorso del trono*, in «La Squilla», 22, 1912, p.1 è ripresa da C. GRANDI, *Itinerari per la sopravvivenza*, in *Storia del Trentino*, V, *L'età contemporanea 1803-1918*, a cura di M. GARBARI & A. LEONARDI, Bologna, il Mulino, 2003, p. 882. Della studiosa trentina vedi anche *Verso i paesi della speranza. L'emigrazione trentina dal 1870 al 1914*, Abano Terme, Francisci, 1987, pp. 247-248.

(29) Cfr. le osservazioni di A. FINOTTI, *Lo spirito di mericare. Il dibattito sull'emigrazione in Trentino nella stampa cattolica: (1870-1905)*, in «Archivio trentino di storia contemporanea», 44 (1996), 3, pp. 97-109.

(30) E. CAPUZZO & F. CRISTALDI, *Alla ricerca delle radici: emigrazione, discendenza, cittadinanza*, Roma, Aracne, 2010, pp. 25-30. Per i dati statistici vedi *Tabelle statistiche sull'emigrazione trentina*, s.l., s. n., [1912] da cui si rileva che i distretti che avevano dato il maggiore contributo migratorio per il continente europeo erano quelli di Cavalese, Primiero e Valsugana e per l'emigrazione transoceanica Tione, Cles e Cavalese. Per i dati della prima fase emigratoria vedi L. GUETTI, *Statistica dell'emigrazione americana avvenuta nel Trentino dal 1870 in poi compilata da un Curato di Campagna*, Trento, Cooperazione Trentina, [2008] (rist. anast. dell'ed. 1888).

(31) C. GRANDI, *Itinerari per la sopravvivenza*, in *Storia del Trentino*, V, *L'età contemporanea 1803-1918*, cit., p. 883. Da vedere anche F. MASSAROTTO RAOUK, *L'emigrazione trentina al femminile*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1996.

(32) *Storia dell'emigrazione italiana*, 1, *Partenze*, a cura di P. BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI & E. FRANZINA, Roma, Donzelli, 2001.

(33) Primi dati sull'emigrazione dall'area giuliana erano segnalati da G. BRESCA, *Dell'emigrazione moderna con speciale riflesso a quella della provincia di Gorizia-Gradisca*, conferenza tenuta li 12 marzo 1886 nella sala maggiore del gabinetto di lettura in Gorizia, Gorizia, Paternolli, 1886 e da B. DEMETRIADI, *Memoriale sulla emigrazione: spedito il 16 giugno 1889 da Trieste all'eccelsa I. R. Presidenza ministeriale in Vienna*, Trieste, Tip. Pastori Edit., 1889.

del caso trentino, su cui gravava la complessità politica, sociale ed etnica di questa area geografica che sconta il ritardo con cui gli studiosi hanno avviato indagini sulle dinamiche migratorie fra '800 e '900 rispetto ai tanti studi condotti sulla realtà friulana o sulle altre regioni italiane ⁽³⁴⁾. Nell'area giuliana ⁽³⁵⁾, infatti, le partenze di massa, che si registravano soprattutto nei paesi dell'Isontino e meno da Trieste, si riconnettevano più che a una particolare congiuntura economica, come invece si verificava in Trentino che dava il più alto contributo migratorio dei territori a prevalenza italiana dell'Impero asburgico ⁽³⁶⁾, all'intrecciarsi di elementi diversi, quali: l'interesse delle compagnie di navigazione, l'azione capillare degli agenti di emigrazione e l'offerta di lavoro nel Sud America, spesso ampliata e gonfiata dagli interessi degli intermediari ⁽³⁷⁾ che descrivevano le terre oltre oceano come un novello *Eden* ⁽³⁸⁾. Nell'uno e nell'altro caso vanno comunque intese come un segmento di quell'imponente flusso migratorio agricolo che, nei primi decenni del secondo Ottocento, si verificava in molte regioni del centro e del nord Europa ⁽³⁹⁾.

A lungo, quindi, quanti tra coloro che tra il 1867 e gli anni precedenti la Prima guerra mondiale, provenienti dalle aree a prevalenza ita-

⁽³⁴⁾ Si rimanda ai volumi curati da P. BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI & E. FRANZINA, *Storia dell'emigrazione italiana*, 1, *Partenze*, cit. e 2, *Arrivi*, Roma, Donzelli, 2002.

⁽³⁵⁾ Intesa sino al 1918 come Litorale austriaco e successivamente nelle varie estensioni territoriali assunte dalla provincia di Trieste prima e dopo il 1945 e dalla provincia di Gorizia.

⁽³⁶⁾ C. GRANDI, *Itinerari per la sopravvivenza*, in *Storia del Trentino*, V, *L'età contemporanea 1803-1918*, cit., p. 882.

⁽³⁷⁾ Sull'emigrazione dal Goriziano vedi F. MICELLI, *L'emigrazione dal 'Friuli orientale'*, in *Economia e società nel Goriziano tra '800 e '900. Il ruolo della Camera di commercio (1850-1915)*, a cura di F. BIANCO & M. MASAU DAN, Gorizia, Edizioni della laguna, 1991, pp. 173-190. Ricostruisce in forma organica e unitaria il fenomeno migratorio tra il 1878 e il 1903 F. CECOTTI, *L'emigrazione dal Litorale austriaco verso l'Argentina e il Brasile. 1878-1903*, in *Un'altra terra, un'altra vita. Emigranti isontini in Sud America tra storia e memoria 1878-1970*, a cura di F. CECOTTI & D. MASIUTTI, Gradisca d'Isonzo, Centro Isontino di Ricerca e di Documentazione Storica e Sociale, 2003. Per l'area istriana vedi D. KRMAC, *Analisi dei movimenti migratori istriani nei censimenti asburgici (1857-1910)*, in «Annales» 22 (2000), pp. 357-370.

⁽³⁸⁾ Si rimanda a *Emigrazione, memorie e realtà*, a cura di C. GRANDI, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1990 e a E. FRANZINA, *L'immaginario degli emigranti. Miti e raffigurazioni dell'esperienza italiana all'estero fra i due secoli*, Verona, Cierre, 1994. L'immaginario emerge anche nelle lettere degli emigranti che per il caso veneto sono state analizzate dallo stesso Franzina, *Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti in America latina 1876-1902*, Milano, Feltrinelli, 1980².

⁽³⁹⁾ E. FRANZINA, *Le grandi migrazioni*, in V. CASTRONOVO, *Storia dell'economia mondiale*, 4, *Tra espansione e recessione dalla seconda metà dell'Ottocento agli anni trenta*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 303-327.

liana della *Donaumonarchie*, avevano preso la via dell'emigrazione ⁽⁴⁰⁾ e i loro discendenti naturalizzatisi nel tempo nei paesi di accoglienza rimasero privi di qualunque legame giuridico-politico con l'Italia, pur mantenendo in larga parte vincoli familiari, affettivi e culturali con la terra d'origine, anche se si sarebbero potuti valere, scaduti i termini dall'entrata in vigore del trattato di Saint Germain, della facoltà prevista dalle norme generali per l'acquisto della cittadinanza italiana stabilite dalla legge del 1912 ed estese alle nuove provincie in base al R.D. 7 giugno 1923, n. 1245 ⁽⁴¹⁾. La nuova opportunità anche in questo caso non ven-

⁽⁴⁰⁾ Ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 379, di cui si tratterà in seguito, la cittadinanza italiana viene riconosciuta a coloro che erano emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920 ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca e ai loro discendenti. Tale esclusione discende dalla presunzione che chi vi fosse andato a vivere avesse compiuto una scelta consapevole dettata dalla volontà di rimanere cittadino austriaco. Nessuna esclusione per gli emigrati e per i loro discendenti stabilirsi in altri territori già appartenuti al dissolto impero austro-ungarico, con la conseguenza di consentire a questi soggetti di poter acquisire oggi la cittadinanza italiana.

⁽⁴¹⁾ Ancor prima veniva esteso il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, per l'acquisto della cittadinanza italiana in conseguenza dell'annessione. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. del 7 giugno 1923 gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, la nascita e la residenza nei territori annessi, anteriormente all'annessione, equivalevano alla nascita e alla residenza nel Regno. Il decreto stabiliva: «Art. 1. Le dichiarazioni per il conseguimento della cittadinanza, a norma degli articoli 4 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, potranno essere fatte entro sei mesi, dalla pubblicazione del presente decreto. Art. 2. In casi particolarmente degni di considerazione, la cittadinanza italiana potrà essere concessa, per decreto Reale, a norma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto, anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo. Le disposizioni dell'art. 4 del R. Decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, si applicano alla concessione ed al riacquisto della cittadinanza, a norma dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1920, e della prima parte del presente articolo. Art. 3. Le disposizioni del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, si applicano anche ai casi di acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto. Art. 4. Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920 n. 1890, o del presente decreto, saranno considerati pertinenti al Comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza, o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o al Comune di nascita o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette, a quello che sarà da loro indicato. Coloro che, avendo conseguito il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 7 / n. 2 del Trattato di Rapallo, intendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio della cessata Monarchia austro-ungarica, facente parte del Regno dei serbi, croati e sloveni, potranno chiedere il diritto di pertinenza, se della Dalmazia al comune di Zara, se dell'Isola di Veglia ai comuni di Pola o di Cherso. Art. 5. Nei casi preveduti all'articolo precedente, la concessione del diritto di pertinenza, da parte dei Comuni delle Provincie annesse, sarà obbligatoria e gratuita. Per le altre Provincie del Regno, la dichiarazione e il decreto da cui deriva il conseguimento della cittadinanza saranno tra-

ne colta, probabilmente per le medesime motivazioni, dagli emigranti che divennero consapevolmente o inconsapevolmente apolidi, dal momento che, dissolto l'Impero asburgico, non erano più cittadini austriaci ma non erano divenuti neanche cittadini italiani.

Particolare era poi la situazione in cui si erano venuti a trovare i trentini emigrati in Bosnia-Erzegovina ⁽⁴²⁾, favoriti da un provvedimento di Francesco Giuseppe emanato in seguito ai disastri naturali che agli inizi degli anni Ottanta dell'Ottocento avevano colpito in particolare la Valsugana con le piene del Brenta e dell'Adige e alle malattie dei bozzoli e dell'uva che avevano posto in crisi l'economia regionale ⁽⁴³⁾. La colonizzazione dei trentini nella regione balcanica, passata nel 1878 sotto amministrazione austriaca e caratterizzata da una larga presenza di popolazione musulmana ed ortodossa, mirava non soltanto a popolarne le lande incolte ma a controbilanciare con gli immigrati, peraltro non soltanto trentini ma provenienti anche da altre parti dell'Impero, la presenza dei cattolici che crebbe nel giro di qualche anno di alcune decine di migliaia ⁽⁴⁴⁾.

Assegnata la Bosna-Erzegovina, dopo il primo conflitto mondiale, al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni anch'essi, come i tanti che erano emigrati oltre oceano, non utilizzarono la facoltà di elezione per la cittadinanza italiana sancita dal trattato di Saint Germain.

Gli anni successivi alla guerra furono anni di grande incertezza e i trentini di Bosnia non vennero considerati cittadini italiani, mentre negli anni Trenta, sotto la spinta di un regime che cercava di recuperare i

scritti, a cura del Ministero dell'Interno, nei registri di cittadinanza del Comune a cui il dichiarante o il concessionario appartengono, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente. Art. 6. Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto».

⁽⁴²⁾ Sull'emigrazione in Bosnia-Erzegovina vedi U. RAFFAELLI, *L'emigrazione trentina in Bosnia-Erzegovina 1882-1883*, in «Civis. Studi e testi», V (1981), 13, pp. 45-69 e M. SARTORELLI, *Ai confini dell'impero. L'emigrazione trentina in Bosnia 1878-1912*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1995. Per l'esame di un *local case* vedi F. BERTOLISSI, *Aldeno. Storia dell'emigrazione dal Trentino alla Bosnia e all'Agro pontino attraverso gli archivi, le fotografie, i racconti (1870-2008)*, tesi di laurea, relatore G. Sanga, Università Ca' Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea Specialistica in Antropologia culturale, etnologia ed etnolinguistica, anno accademico 2008-2009.

⁽⁴³⁾ Sulle vicende economico-finanziarie che colpirono tra il 1867 e il 1873 la Cisleitania e, in particolare, il Trentino determinando un esodo di massa vedi A. LEONARDI, *Krach borsistico, depressione economica, esodo di massa, segnali di ripresa*, in «Studi trentini di scienze storiche», LXXX (2001), 3, sez. 1, pp. 435-460. Da vedere anche dello stesso autore *L'economia di una regione alpina. Le trasformazioni degli ultimi due secoli nell'area trentino-tirolese*, Trento, ITAS, 1996.

⁽⁴⁴⁾ M. SARTORELLI, *Ai confini dell'impero. L'emigrazione trentina in Bosnia 1878-1912*, cit., p. 45.

lembi di italianità dispersa, l'ufficio consolare di Sarajevo cominciò a rilasciare passaporti italiani ⁽⁴⁵⁾. Successivamente, nel 1939, un accordo bilaterale italo-jugoslavo regolarizzava lo *status civitatis* della minoranza italiana stanziata a Mahovljani, Stivor e altri villaggi bosniaci, attribuendo ai suoi appartenenti la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana entro sei mesi e l'obbligo di rinunciare a quella jugoslava nonché di trasferire la residenza fuori dal territorio jugoslavo entro due anni, eccezione fatta per alcuni soggetti ⁽⁴⁶⁾, e di vendere tutti i beni immobili. Ciò costringeva i trentini del villaggio di Mahovljani che nel 1928, in base ad un accordo tra Ministero degli Esteri italiano e quello del Regno dei Serbi Croati e Sloveni, avevano avuto la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana a lasciare la Jugoslavia ⁽⁴⁷⁾.

Lo scoppio del secondo conflitto mondiale e i rivolgimenti politici e territoriali che ne conseguirono con l'affermazione della Jugoslavia titina produssero effetti anche sui cambiamenti di cittadinanza: i trentini rimasti nei villaggi di Stivor, di Prjniavor, di Tuzla o di Mahovljani in alcuni casi conseguirono automaticamente quella jugoslava a seguito del censimento della popolazione; in altri la ottennero rendendo un'esplorata dichiarazione di volontà alle autorità jugoslave ⁽⁴⁸⁾.

Agli inizi degli anni Novanta la nuova legge sulla cittadinanza (l. 5 febbraio 1992, n. 91), nel quadro dei mutamenti sociali intervenuti nei decenni della lunga vigenza della legge giolittiana sulla cittadinanza (1912) e sulla spinta delle pressanti istanze provenienti dalle comunità dei nostri connazionali residenti in paesi di vecchia emigrazione (Argentina e Brasile) che negli anni Ottanta avevano visto talora nel rientro in Italia una via d'uscita dalle difficili condizioni politiche, economiche e sociali di quei paesi, prevedeva specifiche norme per la naturalizzazione di discendenti da cittadini italiani per nascita accanto a disposizioni volte a favorire il riacquisto del nostro *status civitatis* da parte di ex connazionali ⁽⁴⁹⁾. La nuova legge riconosceva a quanti avevano avuto la residenza nei territori dell'ex impero austro-ungarico ed erano emigrati prima dell'entrata in

⁽⁴⁵⁾ P. PEROTTO, *Radici pontine. Dalla Bosnia i Trentini di Aprilia, Ardea, Pomezia*, Pomezia, Angelo Capriotti, 1990.

⁽⁴⁶⁾ Il punto 2 dell'Accordo escludeva da tale obbligo gli uomini con più di 65 anni, le loro mogli e i loro figli minorenni, nonché le vedove di pari età con figli minorenni.

⁽⁴⁷⁾ M. SARTORELLI, *Ai confini dell'impero. L'emigrazione trentina in Bosnia 1878-1912*, cit., p. 99.

⁽⁴⁸⁾ Ciò determinava la perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della L. 555/1912 allora vigente.

⁽⁴⁹⁾ Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, *Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana*, cit., pp. 25-26.

vigore del trattato di Saint Germain e ai loro discendenti sino al 2° grado la facoltà di ottenere la cittadinanza italiana, equiparandoli agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica, mediante naturalizzazione dopo tre anni di ininterrotta residenza sul territorio dello Stato (art. 18 e art. 9 l. 91/1992) e contemplava per quanti provenivano dalla Bosnia-Erzegovina una serie di fattispecie previste dagli artt. 13 e 17 per il riacquisto della cittadinanza italiana ⁽⁵⁰⁾. I drammatici eventi della guerra interetnica nella ex Jugoslavia agli inizi degli anni Novanta segnavano fortemente la comunità trentina in Bosnia, di nuovo minacciata e costretta all'esodo. In molti casi, infatti, gli oriundi trentini rientravano nella terra d'origine con un permesso straordinario di soggiorno (l. 23 dicembre 1991, n. 423: «Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana») e con molte difficoltà per i ricongiungimenti familiari ⁽⁵¹⁾.

Pur riportando alla luce un fenomeno poco conosciuto e dimenticato, quello dell'emigrazione dai territori a prevalenza italiana della monarchia austro-ungarica, tra cui soprattutto il Trentino, e offrendo ai nostri connazionali, che in epoca austriaca avevano varcato i limiti della loro terra, l'opportunità di acquisire la cittadinanza italiana, la previsione normativa della l. 91/1992 sembrava essere, però, troppo restrittiva. Per un superamento di tale situazione si mobilitavano allora, in particolare modo, le Associazioni, i Circoli, le Famiglie dei Trentini all'estero, delle cui istanze si faceva interprete, inizialmente, il deputato Renzo Gubert ⁽⁵²⁾ (Gruppo Federazione Cristiano Democratica CDU) ⁽⁵³⁾ con

⁽⁵⁰⁾ L'art. 13 della legge 91/1992 prevedeva il riacquisto dopo un anno di residenza nel territorio italiano. Al riguardo vedi G. KOJANEC, *Nuove norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni ed internazionali*, Milano, Franco Angeli, 1995.

⁽⁵¹⁾ I. FRANCO, *Identità e politiche di cittadinanza: il caso dei Trentini di Bosnia*, in «Sociologia del diritto», 2001, 3, pp. 157-181. Il tema è stato oggetto anche di una tesi di laurea in storia dell'Europa orientale discussa da Chiara Gobber: *Gente di Primiero in Bosnia dalla prima emigrazione al «rientro» (fine 19. - fine 20. secolo)*, relatore Marco Dogo, Università degli Studi di Trieste, 2006-2007, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Scienze e Tecniche dell'Interculturalità, anno accademico 2006-2007.

⁽⁵²⁾ Docente di sociologia all'Università di Trento, Renzo Gubert, negli anni Novanta, ha dedicato larga attenzione al fenomeno migratorio in Trentino: R. GUBERT, A. GORFER & U. BECCALUVA, *Emigrazione trentina*, Calliano (TN), Manfrini, 1978, R. GUBERT (a cura di), *Per poco, per sempre. Volti, storie e ricordi dell'emigrazione primierotta*, Trento, Provincia autonoma di Trento, Fiera di Primiero (TN), Comprensorio di Primiero, 1992 e Id., *Cultura e sviluppo. Un'indagine sociologica sugli immigrati italiani e tedeschi nel Brasile meridionale*, Milano, Franco Angeli, 1995.

⁽⁵³⁾ I cofirmatari della proposta di legge erano Bertotti, Fontan, Odorizzi, Chiesa, Innocenzi. Il ddl in parola presentato in un primo tempo il 14 dicembre 1995 venne ripresentato il 22 maggio 1996.

una proposta di legge del 14 dicembre 1995 che si arenava in parlamento. Successivamente il deputato Sandro Schmid (Sinistra Democratica-Ulivo) ⁽⁵⁴⁾ presentava un'altra proposta che, dopo un'ampia discussione in Commissione Affari Costituzionali, dava luogo alla legge del 14 dicembre 2000, n. 379.

La legge 379/2000, prevedendo l'abolizione dell'art. 18 della l. 91/1992 ⁽⁵⁵⁾ e rimuovendo alcuni limiti, quali quello del grado di discendenza e quello della residenza legale in Italia per tre anni, ha introdotto una disciplina meno gravosa per il riconoscimento della cittadinanza italiana per mera dichiarazione ⁽⁵⁶⁾. Tutto ciò, nel quadro dispositivo del dettato dei trattati internazionali, delle relative norme di esecuzione e della normativa vigente in tema di cittadinanza, ha conferito alla legge una particolare specialità ⁽⁵⁷⁾ e ci permette di considerarla come lo strumento di un'effettiva conquista civile a favore di uomini e donne a lungo dimenticati da una Patria lontana che finalmente ha saputo cogliere la loro volontà di appartenenza.

⁽⁵⁴⁾ Sindacalista. Per la presentazione della l. 379/2000 vedi S. SCHMID, *L'attività parlamentare nella XIII legislatura (1996-2001)*, Roma, s.l., s.e., 2001. Sugli aspetti economico-sociali del Trentino, vedi 1968. *Il Sessantotto del Trentino* (prefazione di C. Ghezzi); C. BORZAGA, *L'economia del Trentino*, Trento, UCT, 2008; sulle lotte sindacali vedi 1969. *Autunno caldo trentino* (presentazione di G. Ferrandi), Trento, UCT, 2009. Schmid è autore, insieme con Franco Sandri, del volume *Ai cancelli della fabbrica*, Trento, Edizioni U.C.T., 2007.

⁽⁵⁵⁾ L'art. 18 equiparava coloro che erano già residenti nei territori appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed erano emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920 e i loro discendenti in linea retta agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

⁽⁵⁶⁾ La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 23 della legge 91/1992 i cui termini, previsti sino al 19 dicembre 2005, sono stati prolungati sino al 20 dicembre 2010 con il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 poi convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51.

⁽⁵⁷⁾ Ciò è stato affermato anche dall'Ordine del giorno votato dal Senato il 21 novembre 2000 secondo il quale «la norma ha carattere di specialità quanto ai destinatari e quanto al termine della presentazione della dichiarazione». Critico sui contenuti della legge E. GROSSO, *Come elevare per legge il numero degli elettori*, in «Quaderni costituzionali», 2001, 2, pp. 360-361.

